



COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Provincia del VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Via Dr. Cicoletti n. 35 – 28886 PIEVE VERGONTE

c.f. 00421700030

Tel. 0324/86122 – Fax 0324/86265

e-mail : tributi@comunepievevergonte.it e-mail certificata: pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 19/08/2014

INDICE

PARTE A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1A - Oggetto Regolamento
- Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3A - Riscossione
- Art. 4A - Dichiarazione
- Art. 5A - Importo minimo
- Art. 6A – Misura degli interessi
- Art. 7A – Rimborsi di modica entità
- Art. 8A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 9A - Entrata in vigore

PARTE B - IMU

- Art. 1B – Oggetto
- Art. 2B – Terreni agricoli – Esenzione dell'imposta
- Art. 3B – Aree Fabbricabili
- Art. 4B – Abitazione principale – definizione
- Art. 5B – Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 6B – Esenzioni
- Art. 7B – Agevolazioni e relativi adempimenti
- Art. 8B – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali
- Art. 9B - Riduzioni
- Art. 10B – Versamenti
- Art. 11B – Rateizzazione dell'imposta
- Art. 12B – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 13B – Compensazione

PARTE C - TASI

- Art. 1C - Oggetto
- Art. 2C - Presupposto del tributo
- Art. 3C - Esclusioni
- Art. 4C - Soggetti Passivi
- Art. 5C - Base imponibile
- Art. 6C - Aliquote e detrazioni
- Art. 7C - Servizi indivisibili
- Art. 8C - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 9C - Modalità di versamento

PARTE D - TARI

- Art. 1D - Oggetto
- Art. 2D - Soggetto attivo
- Art. 3D - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4D - Soggetti passivi
- Art. 5D - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 6D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 9D - Modalità di computo delle superfici
- Art. 10D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 11D - Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 12D - Piano finanziario
- Art. 13D - Obbligazione tributaria

Art. 14D - Utenze domestiche - Quota fissa e quota variabile - Determinazione del numero degli occupanti
Art. 15D - Utenze non domestiche - Quota fissa e quota variabile - Classificazione
Art. 16D - Istituzioni scolastiche statali
Art. 17D - Tributo giornaliero
Art. 18D - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 19D - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
Art. 20D - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
Art. 21D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 22D - Agevolazioni
Art. 23D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 24D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 25D - Funzionario responsabile e poteri del Comune o del soggetto a cui è affidata la gestione del tributo
Art. 26D - Sanzioni
Art. 27D - Riscossione
Art. 28D - Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

PARTE A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1A - Oggetto Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3A - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5A - Importo minimo

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette

attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a Euro 10,00.

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, escluso di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 6A – Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 7A – Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 10,00.

Art. 8A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 26/09/2012.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27/12/2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. per quanto riguarda le norme sul ravvedimento operoso, l'accertamento e i rimborsi, si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, alla Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 dal comma 161 e seguenti, al D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, art. 9 per quanto riguarda l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 ed al relativo Regolamento comunale, oltre al Regolamento comunale sulle Entrate e ad ogni altra norma di legge vigente in materia.

Art. 9A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

PARTE B - IMU

Art. 1B – Oggetto

1. La presente parte del Regolamento disciplina l'imposta municipale propria (IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto compatibili.

Art. 2B – Terreni agricoli – Esenzione dell'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Pieve Vergonte sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011.

Art. 3B – Aree Fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data di adozione.

3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 4B – Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 5B – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 6B – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate nei precedenti articoli 4B e 5B, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta non si applica, oltre ai casi previsti dall'art.13, comma 2 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;

b) all' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 7B – Agevolazioni e relativi adempimenti

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 8B – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Art. 9B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 10B – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 11B – Rateizzazione dell'imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
4. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
6. Viene determinato in € 30.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 12B – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Art. 13B – Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla

notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.

2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

PARTE C - TASI

Art. 1C - Oggetto

1. La presente Parte disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi.

Art. 2C - Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3C - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI tutte le aree scoperte di qualsiasi natura ad eccezione delle aree edificabili, nonchè le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile.

Art. 4C - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art 6C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e smi e del relativo regolamento comunale.

Art. 6C - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

- a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
- a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU);
- b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo;
- c) cittadini italiani iscritti all'AIRE;
- c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7C - Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 3 del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 8C - Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni ed esenzioni.
2. L' aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:
- a) locali diversi dalle abitazioni, ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 50 per cento;
- b) unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili già ai fini dell'Imposta municipale propria, nella misura del 50 per cento.

Art. 9C - Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

PARTE D - TARI

Art. 1D - Oggetto

1. La presente parte del regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e smi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2D - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, individuati al successivo art. 5D.

Art. 4D - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5D - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero. In base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31/03/2004 è concessa una riduzione pari all'80% per quegli immobili inutilizzati e/o disabitati, seppure aventi ancora servizi di rete collegati, che non producono e conferiscono rifiuti al servizio di raccolta e che la suddetta situazione di inutilizzo sia autocertificata con dichiarazione di responsabilità da parte dell'utente proprietario.

4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche ad esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale ai locali tassabili.

Art. 6D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 5D;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali

riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8D - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i depositi e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
 - c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
 - e) laboratori di analisi: 15%;
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
 - g) allestimenti, insegne: 15%;
 - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.
3. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24D ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale condizione di esclusione si rinnova automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti da parte del Comune o del soggetto è affidata la gestione e riscossione del tributo.

Art. 9D - Modalità di computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.
4. La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto d'affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
5. Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.
6. Per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU o TARES. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 24D, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 10D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

Art. 11D - Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo componente rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e con la possibilità di utilizzare, in alternativa, ma comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", la commisurazione delle tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dall'autorità competente.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, oppure degli altri coefficienti ammessi, in alternativa, in base a quanto indicato al comma 2 del presente articolo e che vanno specificati nella delibera di adozione delle tariffe stesse.

Art. 12D - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/11. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione almeno due mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione;
2. Il Piano Finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie;
3. Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 13D - Obbligazione tributaria

- 1.L'obbligazione tributaria decorre dal bimestre successivo in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di cui all'art.4D.
- 2.L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo al termine dell'occupazione, detenzione o possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 24D.
- 3.In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
- 4.Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal bimestre successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24D decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 5.La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt. 6D, 7D e 8D.

Art. 14D - Utenze domestiche - Quota fissa e quota variabile - Determinazione del numero degli occupanti

- 1.Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2.Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n.158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 3.La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopraccitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
- 4.La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopraccitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
- 5.Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

- 1.Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Più precisamente: Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo o degli avvisi di pagamento di cui al successivo art. 31, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Sono esclusi, invece, per ragioni di natura sociale, i componenti dimoranti ma aventi compiti di assistenza, quali badanti.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso: la tariffa verrà applicata sulla base del numero dei componenti residenti nell'abitazione principale, salvo diversa dichiarazione da parte del soggetto stesso. Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto.

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

1. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti e le loro generalità è quello risultante dalla dichiarazione di cui al successivo art. 24D che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza.
2. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 2.

Art. 15D - Utenze non domestiche - Quota fissa e quota variabile - Classificazione

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopraccitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopraccitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
4. In alternativa ai coefficienti suindicati, possono essere utilizzati altri coefficienti nel rispetto di quanto indicato nel comma 2 dell'art. 11D della presente parte di regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche) e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con DGR 4 novembre 2005 n. 48-1264.
6. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, sotto il profilo della destinazione d'uso o dell'attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione di rifiuti urbani.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16D - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfetario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 19, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17D - Tributo giornaliero

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 50. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 15D.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs. n. 158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per destinazione d'uso e per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18D - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19D - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante – riduzione: NO in quanto già determinate sulla base dell'unico componente;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – riduzione: 25 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero – riduzione: 25 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione: NO.
2. Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano dal bimestre successivo dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dal bimestre successivo e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare al bimestre successivo in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20D - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale condizione deve risultare dalle licenze, autorizzazioni, attestazioni relative all'esercizio dell'attività stagionale;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dal bimestre successivo dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, dal bimestre successivo e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare al bimestre successivo in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 649, del D.L. 16/2014, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione della quota variabile, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per beneficiare di tale riduzione, in base alla deliberazione del C.C. n. 4 del 31/03/2005, le utenze non domestiche, devono dimostrare l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati prodotti, con attestazione di ricevuta da parte dell'Impresa incaricata del trattamento, sulla base di detta documentazione è concessa una riduzione sulla tassa, proporzionale alla percentuale dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, con un minimo di tassa, pari al 30%, comunque sempre dovuta, anche nel caso che la quantità avviata al recupero fosse superiore al 70% fino al totale riciclo dei rifiuti speciali assimilati prodotti.

5. Il produttore dei suddetti rifiuti deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno la certificazione di cui sopra, relativa all'anno precedente per l'applicazione della riduzione sulla tassa dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione stessa.
6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd, o altro coefficiente adottato, della normativa nazionale e regionale di settore vigente.
9. La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.

Art. 21D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) del 40% per le utenze poste ad una distanza oltre i 400 ml dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dal bimestre successivo dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare al bimestre successivo in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 22D - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano in particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30%.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applica dal bimestre successivo dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
4. Le stesse cessano di operare al bimestre successivo in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia dell'80% del tributo dovuto.

Art. 24D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche : dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

5. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune o dal soggetto che gestisce il tributo e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli uffici comunicali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

6. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.

7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) Il Codice Fiscale;
- c) Per le utenze non domestiche: la Partita IVA;
- d) Se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- g) Il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione...);
- h) Il numero degli occupanti, per le utenze domestiche così come già specificato al precedente art. 14D;
- i) Per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente art. 15D;
- j) L'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- k) Gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
- l) L'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
- m) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- n) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

- p) Le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - q) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - r) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - s) Planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.
 - t) Documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto / comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
9. La dichiarazione può prevedere l'indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune o il soggetto che gestisce il tributo riterrà utile richiedere.
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento
11. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
12. Nel caso in cui il soggetto richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.
13. La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e sia fatta in forma scritta e firmata accompagnata da copia del documento di identità
14. Il Comune, nel caso di consegna a mano rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.
15. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se più favorevole.
16. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 25D.
17. I soggetti di cui al commi 1 e 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tarsu/Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
18. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

Art. 25D - Funzionario responsabile e poteri del Comune o del soggetto a cui è affidata la gestione del tributo

1. Il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione e riscossione del tributo designa il funzionario responsabile in base all'art. 2A del presente regolamento a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26D - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento (inviti di pagamento) si applica quanto segue:
Il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione la riscossione del tributo provvedono a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25D entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27D - Riscossione

1. Il Comune o il soggetto affidatario riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate di pari importo scadenti nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al soggetto affidatario del servizio di riscossione mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
4. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di

apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro 30 giorni dal suo ricevimento in rata unica o fino a n. 4 rate se l'importo richiesto è superiore a € 150.

Art. 28D -Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi della TARI, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
4. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
6. Viene determinato in € 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

**UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE**

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
> = 6	Nucleo familiare con 6 componenti o più

ALLEGATO 2

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriale con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e\o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)

SERVIZI INDIVISIBILI
Previsione si spesa bilancio 2014

Tipo servizio	Costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	139.362
Illuminazione pubblica e servizi connessi	110.500
TOTALE	249.862